



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1048

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MAURIZIO RIVA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12060 del 13 luglio 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Maurizio Riva, nato a Lecco (LC) il 3 marzo 1957;

VISTA la nota del 10 luglio 2018 (prot. Consob n. 0256551 del 13/07/18) con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Maurizio Riva nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 23 luglio 2018 (prot. OCF n. 0026130/18) con cui Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, - ha trasmesso a questo Organismo, la documentazione relativa al consulente Sig. Maurizio Riva per lo svolgimento delle attività istruttorie;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 4 dicembre 2018 (prot. OCF n. 0042167/18) con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. trasmetteva a OCF ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 30 gennaio 2019 (prot. OCF n. 0003070/19), notificata in data 4 febbraio 2019, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Maurizio Riva, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per avere:

- acquisito, mediante distrazione, disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
- comunicato informazioni false nonché trasmesso documenti non rispondenti al vero;
- effettuato operazioni non autorizzate;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Maurizio Riva non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 14 marzo 2019, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Maurizio Riva e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Maurizio Riva le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 4, 5 e 7, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), n. 4, 5 e 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nei casi di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza del cliente, di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente a valere su rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;
- sebbene le condotte siano state poste in essere nei confronti di soli due clienti, il rilevante ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione, la pluralità di condotte



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

illecite accertate, in taluni casi preordinate alla realizzazione delle condotte acquisitive, la reiterazione delle stesse, nonché le modalità con cui sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;

- con riferimento all'elemento soggettivo, tali violazioni risultano imputabili al Sig. Maurizio Riva a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Maurizio Riva, nato a Lecco (LC) il 3 marzo 1957, è radiato, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF, dall'Albo unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti